

Avviso per la campagna 2010-2011 per la presentazione delle iniziative della “Misura Investimenti” Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo, Reg. (CE) n. 1234/07, come modificato dal Reg. (CE) n.491/09 - D.M. n. 1831 del 4 Marzo 2011.

PREMESSE

Il Reg.(CE) n.1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, reca disposizioni sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Reg. (CE) n.491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.

Con il Reg. (CE) n.555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 sono state approvate le modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

La Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003.

Con l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità Europea.

Con il Decreto Dipartimentale n. 7160 del 26 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2010, si è provveduto alla ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2011 del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - OCM Vino. Per la campagna 2011 è stata attribuita alla Regione Puglia la somma di Euro 1.800.000,00 quale quota regionale da destinare a iniziative della Misura Investimenti.

Con il Decreto Ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011 relativo a Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti” sono state approvate le disposizioni nazionali applicative per dar corso per la campagna 2011 e successive alla misura “Investimenti”.

In particolare, l'articolo 2, comma 6 del D.M. n. 1831 del 4 marzo 2011 stabilisce che le Regioni e le Province autonome adottano proprie disposizioni per applicare la misura Investimenti da emanare attraverso bandi in conformità a quanto previsto nel decreto stesso da comunicare al Ministero e all'Organismo pagatore (AGEA);

Nella Circolare AGEA AREA COORDINAMENTO n. ACIU.2011. 265 del 07/04/2011 vengono inoltre riportate modalità di attuazione del Decreto Ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011;

Nella Circolare n.26 AGEA Organismo Pagatore Prot. n. UMU.2011.720 del 20/05/2011 con la quale vengono indicate le istruzioni applicative per la presentazione delle domande di aiuto;

Nella Circolare AGEA Area Coordinamento n. ACIU.2011. 412 del 20/05/2011 si modifica il termine di presentazione delle domande indicato nella Circolare AGEA Area Coordinamento n. ACIU.2011. 265 del 07/04/2011.

Sono, inoltre, fatte salve le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali non riportate nel presente testo.

NORME GENERALI E DEFINIZIONI

Il presente avviso è adottato in conformità a quanto previsto nel D.M. n.1831 del 4 marzo 2011. Per quanto non contenuto nel presente avviso, si rinvia alle norme del citato decreto MIPAAF.

Ai sensi del D.M. n. 1831 del 4 marzo 2011 s'intende per:

- *Ministero*: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Via XX settembre n. 20, 00187 Roma;
- *Regioni*: Regioni e Province autonome;
- *Agea*: Organismo di Coordinamento;
- *Organismo pagatore*: AGEA - Organismo pagatore;
- *Regolamento*: il regolamento (CE) n. 1234/07 e successive modifiche;
- *Regolamento attuativo*: il regolamento CE n. 555/2008;
- *Dichiarazione obbligatoria*: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità del regolamento (CE) n. 436/09 e delle disposizioni nazionali applicative.

Art. 1) SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Ai sensi della normativa comunitaria per la campagna 2010/2011, i soggetti che possono beneficiare dell' aiuto per gli investimenti di cui al successivo articolo 2, di seguito chiamati "beneficiari", sono le imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che di commercializzazione.

In particolare il sostegno è limitato alle seguenti categorie di beneficiari:

Le microimprese, le piccole e medie imprese, così come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003¹, la cui attività sia:

- la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- in via prevalente, l'elaborazione, l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione.

Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non

¹ La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

supera i 200 milioni di Euro, l'intensità massima degli aiuti previsti di cui al successivo articolo 8 è dimezzata.

Non sono ammessi soggetti che effettuano a qualsiasi titolo la sola commercializzazione del vino finito.

I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 ad esclusione di quelli elencati ai punti 13, 14, 17.

I soggetti beneficiari di cui ai precedenti comma possono accedere al contributo per la misura "Investimenti" se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009.

E' condizione essenziale che i soggetti beneficiari abbiano provveduto a costituire correttamente il proprio Fascicolo Aziendale presso i Centri di Assistenza Aziendale CAA autorizzati, procedendo ove necessario al loro aggiornamento, siano titolari di partita IVA ed iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Per l'affidabilità dell'impresa richiedente si fa riferimento al regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27/01/2011, articolo 24, comma 2, lettera e).

Ai sensi dell'articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, non può essere concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Art. 2) CRITERI DI AMMISSIBILITA'

L'accesso alla misura "Investimenti" è riservato alle imprese che hanno sede operativa nella Regione Puglia.

Le imprese per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività, attraverso la presentazione di una relazione dettagliata del piano di investimenti che si intende realizzare. Per quanto attiene al miglioramento del rendimento globale dell'impresa si precisano gli aspetti da considerare a tale scopo: miglioramento del rendimento economico dell'impresa; stabilizzazione o incremento della forza lavoro; miglioramento delle performance ambientali e miglioramento delle relazioni commerciali.

Art. 3) AZIONI AMMISSIBILI

Le azioni ammissibili sono riportate di seguito:

1) Punti vendita extra aziendali:

- 1.1) Punti vendita e sale per la degustazione extra aziendali sul territorio nazionale e nei paesi Comunitari;
- 1.2) Show – room extra aziendali sul territorio nazionale e nei paesi Comunitari.

2) Attività di e-commerce - "Cantina virtuale":

Piattaforme web finalizzate al commercio elettronico.

3) Logistica a sostegno della filiera vitivinicola:

- 3.1) realizzazione di network;
- 3.2) realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche (razionalizzare e meglio organizzare la catena trasporto – stoccaggio – distribuzione in modo strategico, garantendo una penetrazione efficace delle merci sui mercati nazionali ed internazionali).

Art. 4) SPESE AMMISSIBILI

Ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 555/2008 le spese ammissibili sono le seguenti:

- a) costruzione, acquisizione in leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (interessi, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

Le spese generali, saranno riconosciute fino alla concorrenza del 10% del costo totale degli investimenti realizzati. Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%.

Gli investimenti, in ogni caso, devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie applicabili all'investimento stesso.

L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dal D.M. "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti".

Art. 5) SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammessi a contributo le seguenti tipologie di interventi:

- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati;
- investimenti di sostituzione; intendendo gli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari esistenti, o parti di essi, con macchinari nuovi e aggiornati.

Non è ammissibile a contributo l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

Art. 6) DECORRENZA DELL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di aiuto.

Art. 7) DURATA DEGLI IMPEGNI

Le operazioni che beneficiano delle provvidenze a valere sulla presente misura sono assoggettate ai seguenti vincoli:

- destinazione d'uso, ossia il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali è ammesso ai benefici;
- divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo del bene oggetto di contributo;
- continuità dell'attività vitivinicola dell'azienda.

La durata dei suddetti impegni è pari a 5 anni. Tale termine decorre dal giorno successivo alla comunicazione di concessione dell'aiuto.

Art. 8) ENTITÀ DEL SOSTEGNO

Per la campagna 2010-2011 la dotazione finanziaria assegnata alla Regione Puglia, dal Decreto MIPAAF del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali - Direzione Generale delle Politiche comunitarie ed Internazionali di mercato del 26 luglio 2010 n. 7160, per la Misura "Investimenti" ammonta a euro 1.800.000,00.

L'importo minimo della spesa ammissibile a finanziamento non può essere inferiore ad euro 40.000,00, mentre l'importo massimo viene fissato in euro 800.000,00. Eventuale spesa prevista che superi tale importo massimo sarà a totale carico del beneficiario.

Per tutte le azioni indicate all'art. 3 l'importo del contributo è pari al 50% della spesa.

Il predetto contributo è ridotto al 25% della spesa ammessa qualora l'investimento sia realizzato da una impresa che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di Euro per la quale non trova applicazione il Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE.

I beneficiari possono chiedere una anticipazione sull'aiuto concesso per un importo non superiore al 20% dello stesso; tale anticipo potrà essere elevato fino ad un massimo del 50% dell'aiuto concesso a seguito di modifica della normativa comunitaria. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una polizza fidejussoria in favore di AGEA di importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta.

Il saldo dell'aiuto sarà erogato dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento ammesso ai benefici e a seguito dell'espletamento degli accertamenti in loco.

Tuttavia, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 31 del regolamento (CE) n. 73/2009, l'aiuto può essere erogato anche dopo la realizzazione di singole operazioni.

Qualora l'investimento proposto sia biennale, il saldo dell'aiuto sarà erogato dopo la realizzazione di tutte le operazioni ammesse ai benefici.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Art. 9) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Tutte le domande ammissibili saranno valutate al fine della formulazione della graduatoria unica regionale, sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito indicati.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	
Percentuale di prodotto trasformato a DOP o IGP e/o commercializzato rispetto alla quantità complessiva di prodotto trasformato e/o commercializzato	10	oltre l'80%
	7	dal 50% all'80%
	5	dal 30% al 50%
Aziende condotte da giovani imprenditori	3	Gli imprenditori devono avere un'età compresa tra i 18 e i 40

		anni al momento della presentazione della domanda. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l'età anagrafica di riferimento è quella del legale rappresentante della società medesima.
Livello di cantierabilità delle operazioni (valutato sulla base di autorizzazioni/permessi relativamente agli investimenti proposti).	Max 10	
Aziende condotte da donne	2	Sono considerate condotte da donne: - le società semplici e di persone, la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 50%; - le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituiti da donne.
Qualità del progetto (valutazione complessiva del progetto: obiettivi, contenuti, layout degli interventi proposti, coerenza delle metodiche di attuazione e del relativo piano finanziario e congruità della spesa) - scarsa - buona - ottima	5 15 25	
Progetti che comprendono più di un'azione; grado di integrazione funzionale delle azioni previste.	Max 15	
Sostenibilità pluriennale dell'investimenti proposti	Max 15	
Coerenza e integrazione con le politiche regionali e nazionali - scarsa - buona - ottima	5 10 20	
Totale	100	

Art. 10) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

A) - Compilazione domanda di aiuto tramite portale SIAN

La compilazione, la stampa e il rilascio delle domande di aiuto è effettuata esclusivamente in via telematica sul portale SIAN, utilizzando lo schema di domanda disponibile nello stesso portale.

Completata la fase di compilazione della domanda di aiuto da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva e il rilascio con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

La domanda di aiuto deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente prima del rilascio telematico.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA in quanto la sola stampa della domanda non costituisce effettiva presentazione della stessa.

Il termine ultimo per la presentazione telematica delle domande per la campagna 2010/2011 è fissato al **15 giugno 2011**.

Le domande di aiuto rilasciate oltre il termine del 15 giugno 2011 non sono ricevibili.

B) – Presentazione cartacea della domanda di aiuto

La copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutti i documenti previsti dal presente avviso e riportati alla successiva lettera C), dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Via Lungomare Nazario Sauro, 45 – 47, BARI, entro e non oltre le ore **14.00 del giorno 17 giugno 2011 a pena di esclusione.**

La domanda di aiuto, unitamente a tutta la documentazione prevista a corredo della stessa, dovrà essere contenuta in plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, completa dei recapiti telefonici e di fax, la seguente dicitura:

“Domanda MISURA INVESTIMENTI – Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e successive modifiche – Annualità 2010 - 2011” - Regione Puglia - .

Il plico dovrà essere indirizzato alla:

- Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee – Via Lungomare Nazario Sauro, 45 – 47, 70121 BARI

C) – Documenti da allegare alla Domanda di Aiuto

I documenti cartacei da produrre sono:

1. Copia cartacea della domanda d'aiuto rilasciata sul portale SIAN e copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità o di riconoscimento del richiedente, in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
2. attestato rilasciato dall'INPS comprovante il numero di persone impiegate nell'impresa, ovvero, nei casi di impresa che non ha impiegato personale nell'anno 2010, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 attestante tale condizione;
3. copia dell'estratto del bilancio dell'impresa riferito all'anno 2010 dal quale si evince la tipologia di impresa del richiedente; oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2010, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno 2010 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
4. relazione contenete i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento in riferimento alla realtà produttiva dell'impresa ed alle aspettative in termini di competitività e di incremento delle vendite, nonché esplicativa del miglioramento del rendimento globale dell'impresa connesso alla realizzazione del progetto (in formato cartaceo e in formato pdf);
5. eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata nel Quadro C della domanda) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 2010/2011;
6. eventuale documentazione comprovante la relazione di subentro nella conduzione delle superfici vitate (dichiarata nel Quadro C della domanda) tra l'impresa richiedente ed il precedente conduttore che ha presentato dichiarazione di vendemmia e/o produzione 2010/2011 (ad esempio: per eredità, per acquisto o affitto da altra azienda, per termine del contratto con cui era stato concesso l'affitto).
7. una descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale e del livello di cantierabilità delle stesse (valutato sulla base di indicazione e autorizzazioni/permessi relativamente agli investimenti proposti), la tempistica di realizzazione delle stesse e l'importo dell'aiuto richiesto (principali contenuti:

obiettivi, contenuti, layout degli interventi proposti, coerenza delle metodiche di attuazione e del relativo piano finanziario e congruità della spesa) in formato cartaceo e in formato pdf;

8. relazione sulla sostenibilità pluriennale dell'investimenti proposti, in formato cartaceo e in formato pdf;

9. tre preventivi per ogni acquisto che si intende effettuare, motivando la scelta effettuata nei casi in cui questa non ricada su quello meno oneroso.

La mancanza dei documenti sopra indicati in allegato alla domanda di aiuto costituisce motivo di irricevibilità della stessa.

ART. 11) ISTRUTTORIA, CONTROLLI E TEMPISTICA

La Regione sulla base della domanda di aiuto e della documentazione prodotta:

- 1) verifica la ricevibilità delle domande di aiuto;
- 2) verifica dei requisiti di ammissibilità agli aiuti con determinazione dell'importo di spesa ammissibile;
- 3) valuta le domande con riferimento ai criteri di cui al paragrafo 9 e formula la graduatoria unica regionale, provvedendo alla pubblicazione sul BURP;
- 4) comunica l'ammissione agli aiuti.

Le predette attività saranno espletate nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso e dalla Circolare AGEA OP n.26 del 20/05/2011.

Con riferimento alle risorse finanziarie assegnate al presente avviso i soggetti collocati in posizione utile in graduatoria riceveranno una comunicazione di concessione dell'aiuto nella quale sarà specificato l'entità del contributo concesso, le modalità di esecuzione delle operazioni ammesse a finanziamento e di erogazione dell'aiuto, nonché eventuali prescrizioni.

Ai soggetti collocati in graduatoria in posizione non utile per la concessione del contributo, la Regione comunicherà l'esito dell'istruttoria.

Ai richiedenti esclusi dalla graduatoria sarà data comunicazione con la precisazione della motivazione di esclusione.

In caso di investimenti di durata annuale le operazioni ammesse agli aiuti dovranno essere ultimati improrogabilmente entro il 31 agosto 2011.

In caso di investimenti di durata biennale le operazioni richieste con la domanda di aiuto dovranno essere ultimati entro il 31 agosto 2012.

Art. 12) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

In merito a tutte le domande presentate per la misura "Investimenti", nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione di aiuti comunitari, ogni controversia relativa alla loro validità, interpretazione, esecuzione è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato nella G.U. del 27/02/2007 e s.m.i., che le parti dichiarano espressamente di conoscere e accettare.

Art. 13) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente indicato nel presente allegato si fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, alle disposizioni di attuazione contenute nel Decreto Ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011, nella Circolare AGEA AREA COORDINAMENTO n. ACIU.2011. 265 del 07/04/2011, nonché nella Circolare n.26 AGEA Organismo Pagatore Prot. n. UMU.2011.720 del 20/05/2011 con la quale vengono indicate le istruzioni applicative per la presentazione delle domande di aiuto.